

— in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1. Primo motivo di ricorso: violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE per aver la Commissione (persistentemente) applicato in maniera insufficiente le conseguenze giuridiche derivanti dall'annullamento dell'ammenda a causa della mancata osservanza della portata dell'annullamento pronunciato dal Tribunale con riferimento all'effetto retroattivo dell'ammenda. Il Tribunale non avrebbe né mantenuto né confermato l'ammenda annullata, ma avrebbe invece condannato le ricorrenti al pagamento di una nuova ed autonoma ammenda.
2. Secondo motivo di ricorso: violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 99, paragrafo 4, e dell'articolo 98, paragrafo 4, comma 1, lettera b), del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per l'erronea accettazione di interessi di mora a decorrere dal 4 gennaio 2011, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di computare, a favore delle ricorrenti, i pagamenti indebitamente ricevuti (*ex tunc*) da parte della prima ricorrente fino alla pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, nonché gli interessi compensativi dovuti in relazione alla nuova ammenda inflitta dal Tribunale con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015.
3. Terzo motivo di ricorso: violazione del principio del *ne bis in idem* a causa dell'aggravio (di fatto) dell'ammenda inflitta dal Tribunale, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente intimato alle ricorrenti il versamento degli interessi di mora con effetto retroattivo al 4 gennaio 2011.
4. Quarto motivo di ricorso: violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 99, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2018/1046, per via del calcolo errato dell'importo massimo consentito degli interessi di mora dovuti a decorrere dal 15 ottobre 2015.
5. Quinto motivo di ricorso: violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE dovuta alla mancata osservanza dei principi e delle norme di buona amministrazione, in quanto la Commissione esigerebbe illegittimamente che le ricorrenti effettuino il pagamento di una somma (supplementare) che eccede l'importo dell'ammenda inflitta dal Tribunale (oltre ad interessi moratori).

⁽¹⁾ Regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18. luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 maggio 2020 — Crevier/EUIPO (Apparecchio per la deodorizzazione dell'aria)

(Causa T-276/20)

(2020/C 247/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jeffrey Scott Crevier (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: M. Kime, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Disegno: Domanda di registrazione n. 5 652 872

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 2396/2019-3

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione dell'esaminatore avverso cui è stato proposto ricorso relativamente al rigetto della richiesta di restituito in integrum nella sua integralità;
- concedere la restituito in integrum, in subordine, rinviare la causa dinanzi all'EUIPO con le appropriate indicazioni;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione del titolo VIII, articoli da 62 a 78, del regolamento (CE) n. 6/2020 del Consiglio;
- violazione dei capi da VII a XIX, articoli da 38 a 84, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione;
- violazione del Trattato UE;
- violazione di una norma giuridica.

Ricorso proposto il 7 maggio 2020 — MKB Multifunds/Commissione**(Causa T-277/20)**

(2020/C 247/34)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti**

Ricorrente: MKB Multifunds BV (Zierikzee, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van de Hel e R. Rampersad, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 27 febbraio 2020, relativa all'aiuto SA. 55704 (2019/FC) — Paesi Bassi — presunto aiuto di Stato a favore della Dutch Venture Initiative (DVI);
- ordinare alla Commissione di riaprire il procedimento di esame;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha concluso a torto che gli investimenti della Dutch Venture Initiative -una struttura di fondo di fondi — in fondi di private equity sono conformi alle condizioni di mercato.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha concluso a torto che la struttura tariffaria generale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) corrisponde a quella di un gestore di fondi di fondi comparabile.